

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Fertilizers Europe

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell'8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ per quanto riguarda la prima, seconda, terza e quarta parte del primo motivo, nonché la prima e quarta parte del quarto motivo dedotto dalle ricorrenti nell'ambito del loro ricorso dinanzi al Tribunale, nei limiti in cui lo stato degli atti lo consente;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame,
- condannare la Commissione alle spese del procedimento d'impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ (in prosieguo: il «regolamento di base»).

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile l'argomento relativo alla violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 2, paragrafi da 3 a 5, del regolamento di base, avrebbe ecceduto il suo potere di sindacato giurisdizionale, non avrebbe esaminato la censura delle ricorrenti e avrebbe interpretato erroneamente l'articolo 2, paragrafo 10, e/o l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 3, 6 e 9, e dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, concludendo che l'esistenza di una doppia tariffazione in Russia è dimostrata nella denuncia, il Tribunale non avrebbe esaminato o avrebbe snaturato gli elementi di prova.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato il significato evidente degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione concludendo che gli acquisti sovvenzionati di gas naturale a Trinidad e Tobago non costituivano un regime di doppia tariffazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e avrebbe commesso un errore nella sua interpretazione.

⁽¹⁾ GU 2019, L 258, pag. 21.

⁽²⁾ GU 2016 L 176, pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 —
Associazione Nazionale Italiana Bingo — Anib, Play Game Srl / Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

(Causa C-728/22)

(2023/C 94/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Associazione Nazionale Italiana Bingo — Anib, Play Game Srl

Appellati: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽¹⁾, nonché i principi generali desumibili dal Trattato, e segnatamente gli articoli 15, 16, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea e gli articoli 8, 49, 56, 12, 145 e 151 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che essi trovano applicazione a fronte di concessioni di gestione del gioco del Bingo le quali siano state affidate con procedura selettiva nell'anno 2000, siano scadute e poi siano state reiteratamente prorogate nell'efficacia con disposizioni legislative entrate in vigore successivamente all'entrata in vigore della direttiva ed alla scadenza del suo termine di recepimento.
- 2) Nel caso in cui al primo quesito sia fornita risposta affermativa, se la direttiva 2014/23/UE osta ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l'Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indicazione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell'equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.
- 3) Se la direttiva 89/665/CE ⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2014/23/UE, osta ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l'Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all'adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell'ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.
- 4) Se, in ogni caso, gli articoli 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l'Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indicazione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell'equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.
- 5) Se gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l'Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all'adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell'ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni.
- 6) Se, più in generale, gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale quale quella che rileva nella controversia principale, la quale prevede a carico dei gestori delle sale Bingo il pagamento di un oneroso canone di proroga tecnica su base mensile non previsto negli originari atti di concessione, di ammontare identico per tutte le tipologie di operatori e modificato di tempo in tempo dal legislatore senza alcuna dimostrata relazione con le caratteristiche e l'andamento del singolo rapporto concessorio.

⁽¹⁾ GU 2014, L 94, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).